BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

Di cosa si tratta:

Il Bonus Barriere Architettoniche è una detrazione fiscale del 75% rivolta a finanziare interventi che mirano all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, migliorando così l'accessibilità per tutti, in particolare per le persone con disabilità.

L'art. 119-ter del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 istitutivo del bonus barriere architettoniche), che rappresenta il riferimento normativo, consente di usufruire di un'agevolazione fiscale del 75%, c.d. **bonus barriere architettoniche**, per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche sulle spese sostenute per l'eliminazione di ostacoli alla mobilità. Per i lavori eseguiti dal 01.01.2022 al 31.12.2025 su edifici **già esistenti** è prevista una detrazione d'imposta da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione in è in vigore fino al 31.12.2025.

Si tratta di un **sostegno per migliorare la mobilità delle persone soggette a particolari condizioni di disabilità**.

Novità 2024

Nel 2024, il panorama delle agevolazioni fiscali legate all'eliminazione delle barriere architettoniche in Italia ha subito **importanti cambiamenti**. Questi aggiornamenti riguardano principalmente il **bonus barriere architettoniche**

L'art. 3, comma 1, del D.L. n. 212/2023, c.d. "Decreto Salva Superbonus", ha introdotto alcune novità in merito al bonus barriere architettoniche

Tipologia interventi ammessi:

Il bonus in oggetto si concentra su lavori per la realizzazione, in edifici già esistenti, di interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto **esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.**

Asseverazione da tecnici abilitati:

Per beneficiare della detrazione fiscale del 75%, è necessaria **l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato** circa la rispondenza dell'intervento ai requisiti di cui al DM n. 236/89.

Modalità di pagamento:

il pagamento deve essere effettuato obbligatoriamente mediante bonifico bancario parlante con **causale bonifico: art. 16-bis del TUIR (DPR n. 917/89).**

Cessione del credito e Sconto in fattura possibile solo in limitati casi:

La possibilità di optare per il "bonus barriere architettoniche" per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, per le spese sostenute dal 01.01.2024 è applicabile **solo in limitati casi**, vale a dire soltanto da parte di:

AMICO SOLUZIONI

1. **condomini** per interventi sulle **parti comuni** di edifici a **prevalente destinazione abitativa**
2. **persone fisiche**, per interventi **su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari**, a condizione però che:

- il contribuente sia proprietario / titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile;

- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;

- il contribuente abbia un reddito familiare di riferimento non superiore ad euro 15.000 (determinato secondo quanto previsto dal quoziente familiare introdotto per il superbonus). Tale requisito reddituale non è richiesto se nel nucleo familiare è presente un soggetto disabile ai sensi dell'art. 3, Legge n. 104/92.

Restano invariate alcune disposizioni precedenti, come ad esempio, la durata della detrazione pari a 5 anni, e gli **IMPORTI MASSIMI DETRAIBILI**: Il bonus, ovvero l'importo della detrazione fiscale è pari al 75% delle spese sostenute fino ad un **importo massimo di spesa variabile**, da euro 30.000 a euro 50.000, a seconda dell'edificio su cui sono eseguiti:

- **limite di euro 50.000** per tutti gli edifici unifamiliari o gli edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;

- **limite di euro 40.000** per il numero delle unità immobiliari nell'edificio per tutti quegli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;

- **limite di euro 30.000** per il numero delle unità immobiliari dell'edificio per tutti gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari;

Inoltre, è utile sapere che **la cessione del credito o lo sconto in fattura** necessita e si perfeziona solamente con **apposita pratica telematica da farsi con l'Agenzia delle Entrate tramite intermediario abilitato** che, in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento, a seconda del ricorrere dei casi, dovrà rilasciare apposito **visto di conformità.**

La tematica è molto complessa e le casistiche sono numerose.

Vuoi saperne di più e valutare il tuo caso specifico?

Pensi di non avere diritto a questa agevolazione e desideri valutare le altre opportunità a tua disposizione?

Compila il form: verrai ricontattato dalla ns. operatrice per tutte le informazioni necessarie.

Se desideri parlare direttamente con i nostri uffici trovi i recapiti nella sezione CONTATTI.

CONTATTI

AMICO SOLUZIONI

Disclaimer

Le informazioni contenute in questo articolo sono puramente indicative e sono fornite da Amico Soluzioni "così come sono" a titolo di cortesia. Amico Soluzioni non offre alcuna garanzia, né implicita né esplicita, riguardo all'accuratezza, completezza o affidabilità di tali informazioni e declina espressamente ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o inesattezze. Le informazioni presentate sono di carattere generico e non tengono conto di fattori specifici o di circostanze particolari. Pertanto, esse non devono essere considerate come un sostituto per un consiglio professionale. Raccomandiamo caldamente ai nostri lettori di verificare le informazioni contenute in questo articolo presso le fonti ufficiali e/o di consultare consulenti qualificati per assicurarsi che le informazioni siano aggiornate e applicabili alle loro specifiche situazioni. Amico Soluzioni non si assume alcuna responsabilità per decisioni o azioni intraprese sulla base delle informazioni fornite in questo articolo.

Con la speranza di essere stati quanto più esaustivi possibili porgiamo

Cordiali saluti.

amico SOLUZIONI Srl
Viale San Sisto 40 - 06132 PERUGIA (PG)
C.F./P.I. 03607650540 - tel. 075 527 2025
info@amicosoluzioni.it - www.amicosoluioni.it

AMICO SOLUZIONI